



## *Su una recente edizione 'critica' delle* Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu\*

Giovanni Lupinu

### Abstract

L'autore prende in considerazione, illustrandone le numerose pecche, una recente edizione critica – o che tale aspira a essere – delle cosiddette *Questioni giuridiche esplicative* (o, meglio, *integrative*) della *Carta de Logu*, un'opera anonima in lingua sarda databile alla prima metà del XV sec. Si rimarca la necessità di disporre di edizioni affidabili quale presupposto ineludibile di ogni ulteriore approfondimento



1. In un articolo pubblicato alcuni anni fa annunciavamo il progetto e tracciavamo il perimetro della futura edizione critica di quelle che proponevamo di ribattezzare *Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu*, impiegando questa denominazione in luogo dell'altra, ingannevole, di *Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu* coniata da Vittorio Finzi, primo editore del documento, e accolta da diversi studiosi dopo di lui.<sup>1</sup> Si tratta di un'opera anonima in lingua sarda, da noi datata, con argomenti di ordine diverso, alla prima metà del XV secolo, che, nonostante sia un *unicum* in Sardegna e offra variegati spunti di interesse, sino alla pubblicazione del nostro contributo aveva ricevuto scarse o nulle attenzioni

\* Il presente studio è stato finanziato dal fondo dell'Ateneo di Sassari per la ricerca (anno 2020).

<sup>1</sup> Cfr. G. LUPINU, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu. Preliminari a un'edizione critica*, in «Cultura Neolatina», 73/1-2 (2013), pp. 185-211. Si vedano pure V. FINZI, *Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu*, in «Studi Sassaresi», 1, sez. I, fasc. 2 (1901), pp. 125-153 (pp. 1-29 dell'estratto, cui si fa riferimento), e soprattutto lo studio magistrale di A. ERA, *Le così dette Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento*, Milano 1939, vol. II, pp. 379-414 (pp. 5-40 dell'estratto, da cui si cita). Talvolta il testo è menzionato pure come *Exposiciones* (o *Exposicionis*) *de sa (l)lege* "Esposizioni della legge (diritto romano)", seguendo l'intitolazione presente nell'unico testimone manoscritto che lo tramanda. D'ora in avanti, faremo riferimento all'opera di cui ci occupiamo utilizzando l'espressione *Questioni*.

da parte di filologi e linguisti, costituendo tutt'al più l'oggetto di occasionali riflessioni di storici del diritto, tra le quali spicca per profondità e acribia lo studio già citato di Antonio Era: appariva e appare perciò necessario darne un'edizione critica, capace di offrire ai ricercatori un testo affidabile da porre a fondamento di simili riflessioni e, anzi, utile a promuoverne di ulteriori.

Come ha scritto Ennio Cortese, propendendo per una genesi del nostro testo in ambiente scolastico, le *Questioni* sono

una raccolta di casi pratici risolti [...] in chiave romanistica: un genere letterario, quindi, da tempo in uso nelle scuole a scopi didattico-scientifici, e da tempo utilizzato per aprire alle esigenze della vita contemporanea le vecchie norme della compilazione giustiniana, forzandole a trasformarsi nel diritto comune medievale. Al fenomeno del diritto comune, pertanto, quelle *Questioni* esplicative rimangono ancorate saldamente: ma esse appaiono al contempo talmente vincolate alla prassi sarda che la tradizione le ritenne [...] un'illustrazione di fattispecie riferibili alla *Carta de Logu*.<sup>2</sup>

Tralasciando, in questa sede, tutta una serie di elementi utili per inquadrare compiutamente l'opera della quale si discute, già trattati da Era e da noi in altra occasione e per i quali rimandiamo senz'altro ai lavori citati in precedenza, oltre che a quanto avremo modo di argomentare più avanti, ci limitiamo a ripercorrere cursoriamente solo alcuni dati essenziali. Circa la tradizione delle *Questioni*, basterà rammentare che essa è parallela a quella della *Carta de Logu* del Giudicato di Arborea (d'ora in avanti *CdLA*):<sup>3</sup> le due opere, infatti, sono state trasmesse da un unico testimone manoscritto, il codice cartaceo tardoquattrocentesco conservato presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari con la segnatura 211 (= ms.), nel quale la *CdLA* occupa le cc. 1r-48v e le *Exposicionis de sa lege* – questa, abbiamo già ricordato, è l'intitolazione delle *Questioni* nel ms. – sono copiate nelle cc. 49r-63r, seguite da due documenti in catalano. L'abbinamento fra i due testi, nel medesimo ordine, si rinnova in alcune stampe della *CdLA*, a cominciare dall'incunabolo (= inc.) che si data attorno al 1480, ove le *Questioni* sono introdotte dalla rubrica *Sequuntur infra sas leges pro sas cales si regint in Sardinga*;<sup>4</sup> ritorna poi nelle stampe

<sup>2</sup> E. CORTESE, *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano 1964, p. 137.

<sup>3</sup> A proposito della *CdLA*, per gli aspetti di carattere generale che qui si richiameranno brevemente si veda *Carta de Logu dell'Arborea. Nuova edizione critica secondo il manoscritto di Cagliari (BUC 211) con traduzione italiana*, a cura di G. Lupinu, con la collaborazione di G. Strinna, Oristano 2010, pp. 3-25 (*Introduzione*), con la bibliografia segnalata. Per la discussione che intendiamo approfondire nel presente contributo è sempre istruttiva la lettura di P. MANINCHEDDA, *Su una nuova traduzione della Carta de Logu di F.C. Casula*, in «Bollettino di Studi Sardi», 4 (2011), pp. 153-169.

<sup>4</sup> Si veda ora *Carta de Logu d'Arborea. Edizione critica secondo l'editio princeps (BUC, Inc. 230)*, a cura di G. Murgia, Milano 2016.

cagliaritana del 1560,<sup>5</sup> napoletana del 1607<sup>6</sup> e infine cagliaritana del 1628.<sup>7</sup> Le *Questioni* mancano invece nelle edizioni che contengono il commento del giureconsulto sardo Girolamo Olives, a partire dunque da quella madrilena del 1567,<sup>8</sup> continuando poi con la sassarese del 1617<sup>9</sup> e le due cagliaritane del 1708<sup>10</sup> e 1725.<sup>11</sup> Erano note pure a Giovanni Maria Mameli de' Mannelli, che le menziona nella sua edizione della *CdLA* del 1805.<sup>12</sup>

Accenniamo infine allo schema espositivo tipico delle *Questioni*: dapprima è presentata una fattispecie concreta, introdotta dalla formula *pongamus qui...* o sim. “poniamo che...” (*ponamus quod...*), in cui compaiono degli attori immaginari chiamati non *Titius*, *Gaius* o *Sempronius*, bensì *Perdu* o *Johanni*, più di rado *Paullu* o *Martini*. L'illustrazione si conclude con una domanda, che mira ad accertare le conseguenze giuridiche che discendono da una certa condotta o, più in generale, l'inquadramento normativo del caso discusso. Segue quindi la risposta, che termina con l'allegazione del passo o dei passi del *Corpus Iuris Civilis* ed eventualmente anche degli *ibi notatis*, ossia della glossa, che si ritengono pertinenti riguardo all'argomento; la *solutio* è introdotta per lo più con l'espressione *sa lege narat qui...* o sim. “la legge (il diritto romano) prevede che...” (nelle stampe, anziché *sa lege*, si ha talora *su testu* “il testo”, ossia il *Corpus* giustiniano).<sup>13</sup>

<sup>5</sup> *Principiat su libro d'essa constitutiones et ordinationes sardiscas fattas et ordinadas per issa illustrissima sengora donna Alionore per issa gracia de Deus iuyghissa d'Arbaree [...] intitolado Carta de Logu [...] Callerii, apud Stephanum Moretium, MDLX.*

<sup>6</sup> *Carta de Logu, fata et instituida dae sa donna Helionora, iuyghissa de Arbaree, novamente revista, et corretta de multos orrores [...] Stampado novament en Napolis, pro Tarquino Longu, ad instançia de Martine Saba, stampador en Callaris, MDCVII.*

<sup>7</sup> *Carta de Logu, fata, et instituyda dae sa donna Alionora iuyghissa de Arbaree, novamente revista, et corretta de multos errores [...] En Callari, in sa estampa de su doctore Antoniu Galcerinu, per Bartholomeu Gobetti, MDCXXVIII.*

<sup>8</sup> *Hieronymi Olives Sardi utriusque censurae doctoris [...] Commentaria et glosa in Cartam de Logu legum et ordinationum Sardarum noviter recognitam et veridice impressam [...] Madriti, in aedibus Alfonsi Gomezij et Petri Cosin typographorum, MDLXVII.*

<sup>9</sup> *Hieronymi Olives Sardi, utriusque censurae doct. [...] Commentaria, et glosa in Cartam de Logu. Legum, et ordinationum Sardarum noviter recognitam, et veridice impressam [...] Sassari, ex typographia illustrissimi, et reverendiss. Domini, D. Ant. Canop. Archiepisc. Arboren., apud Bartholomaeum Gobettum, MDCXVII.*

<sup>10</sup> *Hieronymi Olives Sardi, utriusque censurae doct. [...] Commentaria, et glosa in Cartam de Logu. Legum, et ordinationum Sardarum noviter recognitam, et veridice impressam [...] Calari, ex typographia Conventus Sancti Dominici, apud F. Ioannem Baptistam Canavera, MDCCVIII.*

<sup>11</sup> *Hieronymi Olives Sardi, utriusque censurae doct. [...] Commentaria, et glosa in Cartam de Logu. Legum, et ordinationum Sardarum noviter recognitam, et veridice impressam [...] Calari, ex typographia nobilis D.D. Petri Borro administr., per Gaspar Nicolaus Garimberti, MDCCXXV.*

<sup>12</sup> *Le costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborèa intitolate Carta de Logu. Colla traduzione letterale dalla sarda nell'italiana favella e con copiose note del consigliere di Stato, e referendario cavaliere don Giovanni Maria Mameli de' Mannelli [...] In Roma, MDCCCV, presso Antonio Fulgoni: si veda, in particolare, a p. 9.*

<sup>13</sup> Per formarsi un'idea più precisa, si veda l'edizione semplificata di una delle *Questioni* che abbiamo dato in G. LUPINU, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu* cit. n. 1, p. 192. Anche nel presente

2. Recentemente, Anna Floris (d'ora in avanti F.) ha dedicato a questo importante documento la propria tesi di dottorato in Studi giuridici comparati ed europei, proponendone anche un'edizione definita 'critica' che è annunciata in uscita su volume.<sup>14</sup> Prima di prendere in esame questo lavoro, specialmente nella sua dimensione editoriale, mette conto precisare che ci soffermiamo su esso non tanto per rimarcare come l'autrice, una storica del diritto, non possieda adeguate competenze filologiche e linguistiche «per il lavoro intrapreso ma non compiuto»,<sup>15</sup> ma soprattutto perché l'occasione è propizia per spendere qualche considerazione su un interessante tema di carattere più generale: la necessità di disporre, per un corretto e fruttuoso sviluppo degli studi pluridisciplinari intorno a testi che a essi si prestino in modo egregio, di edizioni affidabili quale presupposto ineludibile di ogni ulteriore approfondimento.

Il lavoro di F. è organizzato in due grandi sezioni: la prima, dopo l'*Abstract* e l'*Introduzione*, è destinata allo studio delle *Questioni* (pp. 11-116), la seconda alla loro edizione (pp. 117-203). Nella prima parte sono perciò affrontati problemi tanto di natura filologica e linguistica, relativi, ad es., alla tradizione del testo, alla lingua, alla datazione etc., quanto di natura più specificamente storico-giuridica, primo fra tutti quello dell'inquadramento del nostro documento nel sistema del diritto comune. La seconda parte ospita invece quella che è presentata come un'edizione critica, di tipo sinottico, delle *Questioni*.

Nel nostro esame prenderemo in considerazione dapprima l'edizione delle *Questioni*: questo per l'intuibile ragione che le caratteristiche del lavoro editoriale sono come una cartina al tornasole che misura la capacità di leggere in profondità un documento complesso come il nostro e trarne ipotesi ancorate ai dati testuali. Successivamente ci soffermeremo sulla sezione iniziale del lavoro di F.: av-

contributo, più avanti, avremo occasione di prendere in esame nel dettaglio il testo di alcuni quesiti discussi nella nostra operetta.

<sup>14</sup> A. FLORIS, *Interpretare il diritto proprio alla fine del Medioevo: il caso della Carta de Logu. Con l'edizione critica delle "Questioni esplicative"*. Tesi di Dottorato nel Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei, XXXIII ciclo, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 2020-2021, Relatore Prof. D. Quaglioni. Sul medesimo argomento si veda anche EAD., *Le "Questioni esplicative" della Carta de Logu*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», 29 (2018), pp. 303-310: a p. 303, n. 1, l'autrice comunicava che la propria edizione sarebbe apparsa in volume nella collana "Piccola biblioteca del pensiero giuridico" (il Formichiere editore) raccolta da Diego Quaglioni, cosa che a oggi (30 dicembre 2021), non ci risulta avvenuta, ragione per la quale consultiamo direttamente la tesi di dottorato, recuperabile sul sito web che ospita l'archivio istituzionale della ricerca dell'Università di Trento: <https://iris.unitn.it/handle/11572/321955>. Precisiamo che nell'articolo su rivista F. riassume l'assunto della propria tesi di dottorato.

<sup>15</sup> Riprendiamo il giudizio con cui Raffa Garzia stroncava, in una recensione uscita nel «Bollettino bibliografico sardo. Con notizie bibliografiche di letteratura italiana contemporanea», 1 (1901), pp. 133-134, il lavoro di Finzi citato alla n. 1: avremo modo di mostrare meglio più avanti che F. critica l'edizione di Finzi, «fragile» – rimarca – «dal punto di vista della critica testuale» (p. 97), pervenendo tuttavia a risultati non migliori proprio laddove ne esemplifica alcuni errori e si propone di indicare le relative correzioni.

vertendo sin da ora che per gli aspetti e le opinioni più strettamente attinenti alla storia del diritto medievale il lavoro del filologo dipende dalle conclusioni degli specialisti in materia, salvo appunto verificarne la fondatezza testuale.

3. Cominciando dunque dall'edizione del testo, la prima circostanza che balza all'occhio, in uno studio incanalato non marginalmente in una dimensione di tipo ecdotico, è l'imprecisione terminologica, che si evince già dall'uso che F. fa di espressioni quali 'edizione critica' e 'apparato critico' con riferimento al proprio lavoro, in cui non si trovano né l'una né l'altro, come ci accingiamo a mostrare. Scendendo però a fatti più minuti, capita di incontrare, giusto per fare qualche esempio, l'aggettivo «storpiato» (nell'*Abstract* di apertura, poi alle pp. 52, 54, 57, 97) con riferimento a passi corrotti, specie quelli in cui si citano le fonti giustiniane,<sup>16</sup> e, per indicare il risultato della 'storpiatura', espressioni come «incomprensibile mozzicone» (p. 54). Lascia pure perplessi il riferimento vago al fenomeno del *saut du même au même* che F. utilizza quando incontra, nel XXXV quesito del ms., un passo impegnativo da interpretare, il cui contenuto mal si concilia con quello parallelo dell'inc., ove il quesito è inserito come XLVII: per offrire una spiegazione, ipotizza allora che si sia prodotto, appunto, «una sorta di *saut du même au même*», ossia che il copista abbia consegnato la soluzione del quesito «con argomenti che afferivano in realtà o ad un'altra questione che non ci è pervenuta, oppure forse proprio alla questione n. 1, relativa alla servitù di passaggio» (p. 24). Si cercano invano le espressioni o le parole che avrebbero tratto in inganno l'occhio del copista. Sorprende inoltre che all'autrice sfugga come la scelta di dare un'edizione critica *sinottica* dei due testimoni delle *Questioni*, il ms. e l'inc. della *CdLA*,<sup>17</sup> implichi che i relativi testi siano presentati affiancati e non posti uno di seguito all'altro, ché altrimenti non ha senso parlare di sinossi: fra l'altro, F. propone per primo il testo dell'inc. (indicato con la sigla A, accompagnata dal numero che specifica la posizione in cui il quesito vi è inserito sequenzialmente), seguito da quello che invece proviene dal testimone più antico, il ms. (indicato con la sigla B, associata pure in questo caso a un numero con analoga funzione).

Prendiamo le mosse proprio da quest'ultimo aspetto: la scelta di procedere a un'edizione *sinottica* avrebbe in realtà dalla sua parte motivazioni di un qualche peso, in presenza di una tradizione bipartita con le caratteristiche di quella del

<sup>16</sup> Curiosamente, si esprimeva in questi stessi termini anche Finzi (si veda *infra*, in corrispondenza della n. 43), pur criticato da F. per le fragilità del suo operato di filologo, come abbiamo appena avuto modo di illustrare nella nota precedente.

<sup>17</sup> Abbiamo già avuto occasione di mostrare che la dipendenza delle stampe del 1560, 1607 e 1628 dall'inc. è palese: su questo, rimandiamo senz'altro all'*Introduzione* della nostra edizione critica della *CdLA*, citata alla n. 3, e a G. LUPINU, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu cit. n. 1, passim*.

nostro documento. F., argomentando la propria scelta, afferma di aver proceduto in questa direzione per tre ragioni essenziali: 1) «il testo che ha avuto senza dubbio la maggiore diffusione è quello dell'edizione quattrocentesca»; 2) «alcune questioni sono presenti soltanto nell'incunabolo (ben sette) e altre esclusivamente nel manoscritto (tre)»; 3) «almeno in un caso, non ritengo possibile scegliere tra due lezioni» (p. 21).

A nostro avviso, più che per le ragioni addotte dall'autrice, sulle quali ci sarebbe da discutere e da eccepire,<sup>18</sup> il motivo più forte che potrebbe orientare verso un'edizione critica sinottica è quello di voler rimarcare le peculiarità dei due strati del testo che ci sono pervenuti, ponendo in risalto e studiando non solo le innervazioni che, in verticale, li legano fra loro, ma anche quelle che, in orizzontale, li saldano alle differenti stesure della CdLA cui si accompagnano. Questa prospettiva è assente allo sguardo dell'autrice: anzi, nel § 5 mostreremo come, discutendo di una particolare previsione contenuta nelle *Questioni* in parallelo con quanto disposto in un certo capitolo della CdLA, F. selezioni di volta in volta per le prime (le *Questioni*) e per la seconda (la CdLA) la redazione trasmessa dal testimone manoscritto piuttosto che dall'*editio princeps* o viceversa, senza però indicare il criterio che la guida nella scelta. Si tratta evidentemente di un modo di operare che desta perplessità nella misura in cui risulta strumentale alla dimostrazione dell'assunto generale difeso, eludendo problematiche filologiche che rendono il quadro meno lineare di quanto sia lasciato intendere al lettore.

Nella *Nota al testo* (pp. 117-120), F. precisa che

Come è stato ampiamente mostrato, i titoli e gli *incipit* delle leggi dei *libri legales* sono spesso fraintesi al punto da risultare incomprensibili. Nonostante ciò, si è preferito non appesantire il testo con le relative correzioni: i frammenti del *Corpus* giustiniano citati dall'autore sono riportati per esteso nell'apparato critico, secondo la lezione della *vulgata* (p. 118).

È appena il caso di notare come l'autrice abdichi qui alla *restitutio textus*, quasi che in un'edizione critica essa costituisca un aspetto meramente esornativo e si

<sup>18</sup> Ad es., a proposito dell'ultima ragione addotta da F., osserviamo che non è neppure colto pienamente il significato del quesito che dà luogo ai dubbi editoriali (A 47 = B 35). In esso si discute del caso di *Perdu* che ha ricevuto dal re un *salto d'arari*, ma un'altra persona vi ha impiantato una vigna a sua insaputa: *Perdu* la può *levare* o no? Qui *levare* significa "prendere, fare propria" e non "estirpare", come vorrebbe F. (p. 22), seguendo tacitamente A. ERA, *Le così dette Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu* cit. n. 1, p. 15, n. 21. Del resto, su questo punto la *solutio* data al quesito precedente (A 46 = B 34), in cui si domanda se *Perdu* possa *levare* il grano che un altro ha coltivato senza autorizzazione nel suo *salto*, elimina ogni dubbio al riguardo: *Sa llege narat qui debet ser totu de P(erdu) pro caxone qui om(n)ia laorre qua ntu at acatarri seminadu in sa terra sua inde podet lavare senza atera raxone ni clamus* (citiamo secondo il ms., avvertendo che *lavare* è variante di *levare*). Si veda anche M.L. WAGNER, *Dizionario etimologico sardo*, Heidelberg 1960-64, s.v. *lebare*.

possa decidere di rendere il testo più o meno 'pesante', su simili aspetti, in base alla propria sensibilità soggettiva: tanto più che F. muove dalla forte sottolineatura del fatto che l'anonimo autore delle *Questioni* possedeva «una conoscenza delle fonti romanistiche niente affatto superficiale» (p. 58), dunque le corrottele segnalate sono imputabili unicamente al processo di copiatura e sta all'editore porvi rimedio.

Segue poi l'illustrazione di alcuni criteri editoriali, fra i quali figurano la «eliminazione della distinzione fra *i* ed *j* a favore di *i*» e l'uso del punto in alto per la divisione delle parole. Quanto al primo fra essi, viene spontaneo domandarsi perché si sia invece conservato a testo *y* (tanto per il ms. quanto per l'inc.): giusto per fare qualche esempio, si incontrano forme come *iuyghi* (A 3 e *passim*),<sup>19</sup> *huy* (A 9), *ysvedari* (B 1), *loy* (B 1 e *passim*), *raygina* (A 11), *ynuy* (B 20 e 32) etc. Per ciò che concerne invece il punto in alto, un suo uso così ampio (ma non coerente, vedremo), per separare le parole quando esse ricorrano *conflata scriptura*, impedisce di discernere tra una serie di casi eterogenei. Senza entrare nel dettaglio e stilare una tipologia esaustiva dei numerosissimi esempi che si prestano a essere censiti, ci limitiamo a mostrare i seguenti fatti, giusto per fornire un'idea almeno parziale di quanto è dato osservare nel testo approntato dall'autrice (qui e anche nella restante trattazione proponiamo soltanto la prima occorrenza dell'intervento editoriale segnalato, benché in diversi casi si tratti di soluzioni che si incontrano svariate volte):

a fronte di scrizioni nei testimoni quali *prosas*, *adicussu* o *despaciū* etc. si sarebbe potuto mettere a testo semplicemente *pro sas*, *ad icussu* o *de spaciū* e non, come fa F., *pro·sas* (p. 121), *ad·icussu* (A 2) e *de·spaciū* (A 9);

a fronte di altre come *dessu* o *assu* e *simm.* relative a preposizioni articolate, non c'è necessità di separare i due elementi in *de·ssu* (A 1) e *a·ssu* (B 40) etc., e nemmeno di separarli in altro modo, in quanto è ormai invalso l'uso nella filologia sarda dei testi medievali di notare, quando non ci sia geminazione grafica della consonante iniziale dell'articolo, *a su*, *de su* etc., viceversa *assu*, *dessu* etc.,<sup>20</sup>

in una serie di altri casi, si sarebbe dovuto inserire l'apostrofo per indicare l'elisione grafica di una vocale: ad es. *mat* (= *mi at*) → *m'at* e non *m·at* (B 38), *cat* (= *ci at*) → *c'at* e non *c·at* (A 2), *lapat* (= *lu apat*) → *l'apat* e non *l·apat* (B 39), etc.

<sup>19</sup> Come si è già avuto modo di notare, F. impiega le sigle A e B rispettivamente per l'inc. e il ms., seguite dal numero che indica la posizione in cui il quesito vi si trova inserito in sequenza. Nella citazione di forme o passi tratti dal testo approntato dall'autrice, adotteremo pertanto anche noi quest'uso, generalmente, salvo dare la pagina del suo lavoro nei casi in cui si riveli utile, per qualche ragione, procedere diversamente.

<sup>20</sup> Cfr., ad es., *Il condaghe di San Nicola di Trullas*, a cura di P. Mercì, Sassari 1992, p. 27: questo lavoro è, sotto diversi aspetti, un punto di riferimento per l'edizione dei testi sardi medievali. Si veda inoltre, *ad abundantiam*, Carta de Logu d'Arborea. Edizione critica secondo l'editio princeps (BUC, Inc. 230) cit. n. 4, p. 223.

Tuttavia, al di là di questo, a far problema è soprattutto la mancanza di uniformità non solo nell'uso del punto in alto, ma, più in generale, nella condotta editoriale: l'autrice, infatti, spesso non divide in alcun modo parole che nei testimoni sono scritte unite o, al contrario, non riunisce segmenti grafici riconducibili a un'unica parola. Ad es., F. non separa la preposizione *ad* dal dimostrativo in *adicusta* (A 5), *adicustu* (A 29), *adicussa* (A 11), *adicussu* (A 37); troviamo anche, ad es., *cestunu* (A 20) per *c'est unu*, o *quant* (A 20) per *qu'ant*, o ancora *efforsa* (B 2) per *efforsa<t>*, *demonstrare* (A 29) per *de monstrare* etc.; al contrario ci si imbatte in *in curret* (B 27) per *incur<r>et*, *e dicto* (B 8) per *edicto*, *ne una* (B 36) per *neuna*, *per una* (A 17) per *peruna* etc.

Altre volte il testo proposto avrebbe bisogno a evidenza di interventi emendativi da parte dell'editore, che tuttavia non opera in tal senso, non sfruttando neppure l'ausilio che, in alcune occasioni, il confronto fra i due testimoni fornisce in modo chiaro. Iniziamo l'esemplificazione dando per intero il testo del XLI quesito dell'inc., assente nel ms., così come editato da F.:

#### [A 41] Lansadura.

##### Questio.

Ponamus qui Iohanni appat una vingia sua et avendo custa vingia su dictu Iohanni de tempus de su fructu illa guardat de die et de nocte. Et essendoro Iohanni dintro de custa vingia sua guardandorulla de nocte pro bestiamini et pro homini, una note essendo Iohanni dintro de custa vingia sua venit unu homini ad furare a sa dita vingia. Et quando su furoni levat de su fructu de sa ditta vingia, tandoro Iohanni si ponit mente a su sonu de su furone. Et issora Iohanni narat a forte: Qui ses tui qui furas? Ses homini o ses bestia? Et su furoni istat amcio et non lu fovella. Et Iohanni narat: Deo ti lanso; et issu furone bolet andarisindi et bolit favellare; issora su dictu Iohanni, pensandoro qui sia bestia et non homini, giettat una virgua, d'essa quale virgua Iohanni lansat [c. 49v] a s'omini, pro sa quale lansadura indi morrit su dittu homini. Currindi in pena Iohanni o non?

##### So.

Narat sa lege qui non di debet aviri pena peruna, pro ocagione qui Iohanni gridat a forte qui'llos sentinti sos bichinos suos. Et narat su ditu Iohanni a su ditu furoni: Favellami, si ses homini. Et so ditu furoni non boliat favellare et fudi de nocte et ancho Iohanni no'llo potia tenne ad vivu su ditu furone, et pro custu modo Iohanni illo lancedi: non d'esti pena. Ma si Iohanni sentidi sonu et non gridavat a forte qui'llu sentirit sos bichinos suos et non fecidi su iustu suo podere Iohanni de isquiri si fudi homini o si fudi bestia et si'llu possi de tenne a vida et lansedillu. Et si'lli gridedit da'essu logu hui stavat a guardare sa vingia su ditu Iohanni et non sindi movidi pro isquiri si fudi homini o no, narat quin d'este in pena su dictu Iohanni: sa quale q. est in ff. lege aquilia, parafo itaque in principio, a su primu libru [D. 9, 2, 4].

Dunque, riassumendo: Giovanni sorveglia la propria vigna giorno e notte nel periodo in cui essa dà frutto, preoccupato che vi si possano introdurre ladri o bestiame incustodito. Una notte vi sorprende un intruso; accortosi di ciò, lancia un avviso per scoprire se abbia a che fare con un uomo o una bestia, ma il ladro se ne sta «amcio» e non risponde. Giovanni lo avvisa che lo ferirà scagliando la sua arma, e il ladro «bolet andarisindi et bolit favellare» (letteralmente: «vuole andarsene e vuole parlare»). Allora Giovanni, convinto che si tratti di una bestia, lancia la sua *virga* e gli provoca una ferita mortale. Il proprietario della vigna incorre in pena? La risposta al quesito, basata sulla *lege* (il diritto giustiniano), chiarisce che Giovanni non incorre in alcuna pena, perché ha fatto tutto ciò che era in suo potere per accertare l'identità dell'intruso. Se, viceversa, sentendo rumori nella notte non avesse gridato il suo avviso in modo da farsi sentire anche dai vicini, non avesse fatto il possibile per appurare se si trattasse di uomo o animale e con ciò catturare il ladro vivo anziché ferirlo mortalmente, e se infine si fosse limitato a urlare dal posto in cui si trovava per sorvegliare la sua vigna senza muoversi per verificare chi o cosa fosse l'intruso, la *lege* prevede che debba incorrere in pena. Segue, al solito, l'allegazione della fonte giustiniana.

Osservato che l'autrice scioglie l'abbreviatura relativa a *Questio* ma non quella per *Solutio*,<sup>21</sup> va rilevato che «amcio», lasciato a testo da F., non significa alcunché, tanto che nelle citate edizioni della *CdLA* del 1607 e del 1628, che pure – si è già visto – ripropongono il testo delle *Questioni* dipendendo dall'inc., si corresse in «amico» (ossia, il ladro, pur stando in silenzio, non ha un comportamento aggressivo; è possibile, tuttavia, che qui il testo sia corrotto e *amico* rappresenti una banalizzazione, ma non sapremmo trovare una spiegazione più economica).<sup>22</sup> Parimenti è chiaro, da ciò che precede e segue, che laddove si legge che il ladro «bolet andarisindi et bolit favellare» andrà integrata una negazione prima di «bolit favellare» (il ladro, cioè, vuole andarsene e *non* vuole parlare e manifestarsi a Giovanni, ed è questa circostanza che provoca la reazione di quest'ultimo), come suggerito già da Era.<sup>23</sup> Segnaliamo inoltre, limitandoci ai fatti più importanti, che «Currindi» va corretto in «Curr<it>-indi» (questa espressione è attestata più volte in altri passi del medesimo documento).<sup>24</sup> Passando al testo della *solutio*, se anche

<sup>21</sup> Nel lavoro di F. non è segnalato lo scioglimento delle abbreviature. Talvolta, però, si registrano dei comportamenti editoriali incoerenti: per es., capita di incontrare nel ms. il nome *Perdu* abbreviato con la sola *p* iniziale recante un tratto orizzontale sull'asta per *per*, seguita da un punto, con F. che mette a testo *Per*. anziché *Perdu*.

<sup>22</sup> La correzione in «amico» è presente pure nel testo del quesito come offerto da A. ERA, *Le così dette Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu* cit. n. 1, p. 10, n. 10.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Si veda, ad es., il testo dei quesiti B 19, B 25, B 27, B 30, A 35, A 36. Avvertiamo che impieghiamo il trattino per separare i clittici.

non si vorrà porre in risalto in qualche modo che «gridat» e «narat» sono imperfetti e non presenti indicativi (si potrebbe notare così: *gridât, narât*), si osservi che «sentirit» è una cattiva lettura per *sentiri(n)t*, col *titulus* visibile sopra la seconda *i* (e del resto il soggetto che segue, *sos bichinos suos*, è al plurale); «possì de tenne» va inteso «posside tenne», ove *posside* sembra un perfetto riconducibile a *poder* “potere”. Non sfuggirà neppure che il punto fermo inserito da F. dopo «lansedillu» spezza la frase rendendola incomprensibile al lettore, perché isola le protasi introdotte da *si*, ove si pongono una serie di condizioni, dall’apodosi, ove si prevede la conseguenza.<sup>25</sup> Ecco come proporremo il passo nella nostra edizione:

Ma si Iohan(n)si sentidi sonu et no(n) gridavat a forte q(ui) 'llu sentiri(n)t sos bichinos suos, et no(n) fecidi su iustu suo podere Ioh(ann)i de isquiri si fudi hom(in)i o si fudi bestia, et si 'llu posside ten(n)e a vida et lansedi-llu, et si 'lli gridedit daessu logu hui stavat a guardare sa vi(n)gia su ditu Iohanni et non si-ndi movidi pro isquiri si fudi ho(min)i o no, narat qui 'nd'este in pena su dictu Ioh(ann)i.

Da qui si può apprezzare pure, fra le altre cose, come la divisione delle parole «quin d'este» data da F. sia ancora una volta sbagliata. Sorvoliamo infine sui modi dell’inserimento a testo, tra parentesi quadre, della fonte giustiniana.

Rilievi di questo tipo si potrebbero facilmente avanzare per ognuna delle *Questioni* così come editata da F., e più avanti avremo modo di formularne ancora qualcuno in funzione dell’argomentazione. Si può intuire quale possa essere stato il comportamento dell’autrice in tutti quei casi in cui il testo di uno dei testimoni mostra delle corrotte: tralasciando i casi meno semplici da riconoscere, come un occasionale e insidioso *saut du même au même*, pensiamo a mende assai banali che, anche senza il soccorso di un’adeguata conoscenza del sardo medievale, il confronto fra i testimoni avrebbe facilmente permesso di sanare, come, ad es., un enigmatico «taga» – che sta per *taga<ri>* “tagliare” – nel ms. (B 3) a fronte di «tagliare» nell’inc. (A 12), o a un passo come «su padre et sanu» – ove *et* va ovviamente emendato in *e<st>* – nel ms. (B 12) a fronte di «su patri est sanu» dell’inc. (A 21). Frequenti sono pure le cattive letture date dall’autrice, specie riguardo al ms.: ba-

<sup>25</sup> Questo dell’uso maldestro della punteggiatura, che è un segno della cattiva comprensione del documento che si vorrebbe offrire ai lettori, è un aspetto ricorrente. Si veda ad es. il testo del quesito A 2 come editato da F. (ci limitiamo alla *questio*): «Pongiamus qui unu homini siat feridu et issu est dimandado in su sargamentu suo. Over qui non siat dimandado et issu narat qui non ischit qui'llat feridu et est ischpidu pro atera persone qui'llat feridu; over per atera investigatione. Et est inde cussu homini qui'llat feridu tentu, cio est adicussu qui est dada sa occagione; cussos qualis testimongios sunt cretidos: et issu homini est in iudiciu o non». Per non dilungarci, evitiamo di fornire la soluzione del rebus posto da un passo consegnato in questa forma: ci limitiamo a porre in risalto che il quesito è chiuso da alcune domande, che dovrebbero essere rese palesi con punti interrogativi.

sterà dare notizia, *exempli gratia*, che in un quesito (B 18) si trova un enigmatico *yllox*, anche nella forma *ylox*, che in realtà è *ylloy* (*illoi*), *yloy* (*iloi*).

Quanto discusso, solo una minima parte di ciò che è osservabile, porta in ogni caso evidenza di come il lavoro di edizione dell'autrice esibisca una serie di carenze non solo di tipo filologico, ma anche linguistico. In definitiva, quella che è proposta non può essere definita un'edizione critica, come mostra tra le altre cose anche l'assenza di un apparato critico (ché tale non può essere considerato, come fa F., la citazione delle fonti giustinianee),<sup>26</sup> e neppure un'edizione diplomatica: semplicemente, si tratta di un tentativo sfortunato, cui mancano strumenti e consapevolezze, pur collocandosi nella cornice di un dottorato di ricerca.

4. Passando all'esame della sezione iniziale del lavoro di F., in cui sono sviluppate osservazioni di ordine diverso sulle *Questioni*, si nota in prima battuta che la discussione in essa condotta dipende in larga misura da lavori precedenti, le cui osservazioni sono riprese e ripetute con una certa prolissità. Peraltro, simili dipendenze e i debiti che ne discendono non sempre sono riconosciuti in modo chiaro e netto, con uso puntuale di virgolettati o espressioni che dichiarino subito, sin dallo sviluppo di una certa analisi o riflessione, che esse erano state elaborate già da altri. Tale atteggiamento si può apprezzare sin dall'*Introduzione*, dove si legge la critica rivolta alla «diffusa mentalità positivistica» degli studi storico-giuridici in voga tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, orientati alla ricerca delle 'origini' del diritto sardo, e in particolare si porta l'esempio di Francesco Brandileone che, «in uno studio risalente ai primi anni del Novecento, sottolineava l'affinità tra alcune consuetudini dell'isola e certi usi di origine barbarica diffusi lungo le coste meridionali francesi e spagnole» (p. 7). La critica e l'esempio sono tratti di peso da un lavoro di Cortese, ove pure si notava che Brandileone, «in un celebre studio apparso nei primi anni di questo secolo, propose all'attenzione affinità sconcertanti tra costumi dell'isola e usi – di ceppo barbarico – diffusi lungo le coste meridionali franco-spagnole».<sup>27</sup> Cortese è citato nella discussione che precede e segue il passo, ma non in relazione al punto specifico, in cui – lo si è appena mostrato – è parzialmente parafrasato. Si può poi portare a esempio l'articolata discussione sulla XXVII questione del ms., che nell'inc. è la XXXVII, in cui si tratta di violenza carnale contro una prostituta: F., dopo aver rilevato che i testi giustinianeî allegati dall'autore non si attagliano bene al

<sup>26</sup> Nella *Nota al testo*, a p. 119, F. menziona «la correzione – limitatamente al testo della stampa – di diversi errori tipografici (in tutto dodici), segnalati in nota». Rileviamo qui che nell'opera è assente un glossario, anche solo selettivo.

<sup>27</sup> E. CORTESE, *Appunti di storia giuridica sarda* cit. n. 2, p. 120.

contenuto della soluzione proposta, chiama in causa dottamente un commento del giurista perugino Baldo, sviluppando la discussione su due pagine (79-80) e confinando il nome Antonio Era, da cui l'osservazione è interamente desunta,<sup>28</sup> in una nota a piè di pagina («Cfr. in ogni caso...») che certo non ne rimarca il merito.<sup>29</sup>

In alcune occasioni questa propensione di F. si alimenta di fatti minuti, scovati nei lavori altrui, che non hanno una particolare importanza ai fini del ragionamento, ma rappresentano, al contrario, curiosità o comunque dati prescindibili: giusto per fare un esempio, in una nota del suo lavoro (p. 97, n. 6), a proposito dell'edizione delle *Exposicionis de sa lege* data da Finzi,<sup>30</sup> l'autrice trova modo di ricordare che «il contributo di Finzi fu recensito, forse troppo severamente, da R. Garzia». In precedenza, avevamo già fatto notare che «del lavoro di Finzi uscì una lapidaria recensione di Raffa Garzia, poco argomentata ma sin troppo severa».<sup>31</sup> Del resto, talora l'esercizio di parafrasi operato su nozioni risapute riesce più goffo: citando per una volta dall'articolo che F. ha ricavato dalla sua tesi di dottorato, si ha modo di leggere che la *Carta de Logu* è «lo statuto del più longevo fra i quattro giudicati sorti in Sardegna dopo la disgregazione dell'impero bizantino»;<sup>32</sup> qualche anno prima avevamo scritto, quasi con le stesse parole, che essa è «lo statuto del più longevo fra i quattro regni sorti in Sardegna dalla disgregazione del potere bizantino».<sup>33</sup>

Quando poi F. si cimenta in campi di studio che non le sono familiari e prova ad apportare elementi di novità, i risultati sono spesso discutibili. Si consideri, ad es., ciò che si legge a proposito della lingua del manoscritto (pp. 30-33): mescolando nell'argomentazione il piano propriamente linguistico con quello grafico, l'autrice si concentra sugli «indizi che permettono di ipotizzare un'influenza catalana sulla lingua del manoscritto quattrocentesco» (p. 30). Già questa limitazione dell'analisi, non chiarita nelle sue ragioni, riesce incomprensibile, giacché da un lato considera solo un aspetto importante, ma non centrale, della *facies* linguistica del documento (che è in sardo, è banale ricordarlo), d'altro lato lo fa unica-

<sup>28</sup> Cfr. A. ERA, *Le così dette Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu* cit. n. 1, p. 35.

<sup>29</sup> Notiamo qui cursoriamente che un simile atteggiamento si manifesta in modo forse ancora più plateale nell'articolo che F. ha ricavato dalla propria tesi di dottorato: cfr. A. FLORIS, *Le "Questioni esplicative" della Carta de Logu* cit. n. 14. Qui, ad es., a p. 304 si discute del carattere composito del ms. della *Carta de Logu* e si fornisce una sintetica descrizione dei documenti in esso copiati, senza citare alcun autore, neppure lo studio basilare di G. STRINNA, *Il manoscritto BUC 211, in Carta de Logu dell'Arborea. Nuova edizione critica secondo il manoscritto di Cagliari (BUC 211)* cit. n. 3, pp. 27-46.

<sup>30</sup> Cfr. *supra*, n. 1.

<sup>31</sup> G. LUPINU, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu* cit. n. 1, p. 185, n. 2. Si veda anche *supra*, n. 15.

<sup>32</sup> A. FLORIS, *Le "Questioni esplicative" della Carta de Logu* cit. n. 14, p. 303.

<sup>33</sup> G. LUPINU, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu* cit. n. 1, p. 187.

mente in relazione a uno dei suoi testimoni, il ms., mentre gli influssi lessicali catalani sono presenti anche nell'inc. (a cominciare dalla voce *amelesadu*, di cui stiamo per riferire). In ogni caso, sviluppando la discussione F. dà rilievo in un primo momento a dati noti, come la presenza nel ms. di qualche rubrica redatta da altra mano in catalano,<sup>34</sup> o di alcuni catalanismi o incroci con voci catalane quali *bagassa* (recuperabile per via di congettura) o *amelesadu* (così nell'inc., *amellssadu* nel ms.).<sup>35</sup> Poi, segnala altri casi di «possibili interferenze lessicali, che risultano più evidenti ad un esame della variantistica fra manoscritto ed *editio princeps*» (p. 33). In questo modo, ipotizza che la forma verbale *conplir*, che ricorre nel significato di “arrivare” nella XXXII questione del ms., a fronte di *lompiri* nel quesito corrispondente dell'inc. (il XLIV), possa rappresentare *sic et simpliciter*, più che la continuazione in sardo di *COMPLÈRE*,<sup>36</sup> il cat. *complir*, «proprio nel significato di “raggiungere, arrivare”» (p. 33). Dunque, secondo l'autrice, nell'inc. si avrebbe la voce sarda *lompiri*, nel ms. forse un crudo catalanismo. Prima di invocare per assonanza un prestito iberico, si sarebbe però dovuta valutare la possibilità che la differente lezione dei due testimoni sia spiegabile restando nel perimetro del sardo, considerato pure che l'inc. offre interessanti tratti linguistici distintivi (ad es. gerundi in -oro, tipo *videndoro* etc.).<sup>37</sup> In effetti, *lompiri* (cfr. camp. mod. *lòmpiri*) si spiega come esito più recente che presuppone, rispetto all'etimo latino, la metatesi della laterale con suo passaggio in prima sillaba dopo l'occlusiva velare e la successiva caduta di quest'ultima in posizione intervocalica, con la forma così ottenuta che prende piede anche negli altri contesti.<sup>38</sup> La forma *conplir* va considerata invece anteriore rispetto all'altra: rinviando ad *ATLISOr* per un censimento delle attestazioni,<sup>39</sup> rammentiamo che nella *CdLA* così come trasmessa dall'inc. si incontra più diffusamente *compliri* (*compleri*) e forme derivate, ma anche *lompit*.<sup>40</sup> L'identificazione di un catalanismo, nei termini in cui la propone F., è pertanto irricevibile.

Un altro aspetto del lavoro qui in esame sul quale ci soffermiamo è legato al fatto che le tesi altrui non sempre sono riferite in modo soddisfacente. Ad es., capita di leggere, con riferimento a Finzi e a chi scrive:

<sup>34</sup> Cfr. A. ERA, *Le così dette Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu* cit. n. 1, p. 8; la precisazione che le rubriche in catalano sono opera di altra mano – circostanza non di poco conto quando si discute della lingua del ms. – è in G. LUPINU, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu* cit. n. 1, p. 192, n. 25.

<sup>35</sup> Cfr. *ivi*, p. 200, n. 39, e p. 205, n. 46.

<sup>36</sup> Cfr. M.L. WAGNER, *Dizionario etimologico sardo* cit. n. 18, s.v. *kròmperre*.

<sup>37</sup> Cfr. G. LUPINU, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu* cit. n. 1, p. 210.

<sup>38</sup> Cfr. M.L. WAGNER, *Historische Lautlehre des Sardischen*, Halle (Saale) 1941, §§ 260 e 418.

<sup>39</sup> *ATLISOr* (*Archivio Testuale delle Lingua Sarda delle Origini*) è interrogabile all'indirizzo internet <http://atlisorweb.ovi.cnr.it>.

<sup>40</sup> *Carta de Logu d'Arborea. Edizione critica secondo l'editio princeps* (*BUC, Inc. 230*) cit. n. 4, p. 118 (i significati sono quelli di “compiere, portare a compimento” e “arrivare, giungere”: si veda il *Glossario* in coda a quest'opera).

A causa dello stato delle citazioni, quasi sempre storpiate e non di rado a prima vista del tutto incomprensibili, è stato scritto che l'autore delle *Questioni* non ebbe sufficiente dimestichezza con il diritto giustiniano.<sup>41</sup>

Si è detto anche che tale ignoranza potrebbe provare che nella Sardegna del secolo XV non vi fosse una conoscenza generalizzata e approfondita del diritto romano.<sup>42</sup> In realtà, i dati su cui si vollero fondare simili affermazioni erano insufficienti sia quantitativamente che qualitativamente. Tanto è vero che già Antonio Era poté smentire il primo dei due giudizi, dimostrando che, al contrario, all'autore delle *Questioni* si poteva ascrivere una conoscenza delle fonti romanistiche niente affatto superficiale (p. 57).

Vediamo però ora cosa scriveva effettivamente Finzi:

Da queste citazioni [*scil. dei libri legales*] non si può peraltro dedurre che la conoscenza e l'uso delle fonti giustiniane fossero assai diffusi in Sardegna, poiché anzi il modo con cui le allegazioni stesse furono barbaramente storpiate potrebbe provare che ad esse si ricorreva di rado. Del resto queste scorrettezze delle citazioni non dovettero essere proprie del nostro manoscritto, ma anche di quell'altro che servì di base alle edizioni. Gli editori infatti, i quali pure riportano qualcuna di tali citazioni, ne hanno trovato certe altre talmente incomprensibili, da preferire addirittura di saltarle a piè pari.<sup>43</sup>

Questo stesso studioso, tuttavia, distinguendo opportunamente i piani del discorso, definiva l'autore dell'opera «un discreto conoscitore del diritto romano», per quanto, aggiungeva, «non seppe sfuggire a qualche strano errore d'interpretazione». <sup>44</sup> Ecco invece ciò che abbiamo scritto noi:

È possibile ipotizzare che il testo che meno si è allontanato dal comune archetipo sia quello trådito dal ms.,<sup>45</sup> come è dimostrato nel modo migliore dalle allegazioni del testo giustiniano, non di rado divenute totalmente incomprensibili, se non addirittura omesse, nell'inc. e nelle stampe da esso discese: ciò da un lato testimonia una scarsa consuetudine con il *Corpus Iuris*, dall'altro che le *Questioni* erano utilizzate nella pratica giudiziaria sarda senza la possibilità e/o la necessità di un riscontro con le loro fonti.<sup>46</sup>

Come si vede, nessuno degli autori citati da F. ha espresso un giudizio negativo sulla cultura giuridica del compilatore delle *Questioni*. Semplicemente, partendo

<sup>41</sup> Qui F. cita V. FINZI, *Questioni giuridiche esplicative della Carta de logu* cit. n. 1, pp. 2-4 e G. LUPINU, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu* cit. n. 1, p. 209.

<sup>42</sup> Qui è citato V. FINZI, *Questioni giuridiche esplicative della Carta de logu* cit. n. 1, p. 2.

<sup>43</sup> *Ivi*, pp. 2-3. Si veda anche *supra*, in corrispondenza della n. 16.

<sup>44</sup> *Ivi*, p. 4.

<sup>45</sup> Qui citavamo A. ERA, *Le così dette Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu* cit. n. 1, p. 13.

<sup>46</sup> G. LUPINU, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu* cit. n. 1, p. 209.

dallo stato del testo nei due rami della tradizione, e ampliando un'osservazione di Era – che sottolineava giustamente la necessità di non confondere «la ignoranza della raccolta giustiniana» dell'allegante con quella dei suoi trascrittori «che, in effetto, spesso, anziché seguirlo, lo tradirono» –,<sup>47</sup> abbiamo ipotizzato anche noi che la situazione testuale illustrata, al di là dei processi di trasmissione del documento cui essa è concretamente imputabile, consegna un'informazione di portata storico-culturale più ampia. Poiché nel lavoro di F. si sostiene la tesi della «vitalità dello *ius commune* in Sardegna fin dal principio del secolo XV», testimoniata dalle *Questioni* (p. 8),<sup>48</sup> riteniamo allora utile aggiungere qualcosa, a precisare: la circostanza che le allegazioni delle fonti giustiniane siano giunte irriconoscibili e non siano state corrette nell'*editio princeps* della *CdLA* – stampata con tutta verosimiglianza per decisione presa «negli ambienti del governo viceregio o in quelli curiali spagnoli», andando dunque a costituire una sorta di testo 'ufficiale' –<sup>49</sup> è uno spunto di riflessione importante, e in ogni caso non può essere elusa confondendo i piani del discorso.

E poiché si è chiamato nuovamente in causa Finzi, sarà bene ora precisare che il lavoro pionieristico di questo studioso avrebbe meritato di essere valutato più generosamente. Laddove, ad es., l'autrice descrive il proprio contributo nei termini di una «puntuale identificazione e reperimento delle fonti romanistiche allegate» (p. 50), sarebbe stato il caso di chiarire subito – e non alle pp. 58 e 97 – che tale opera era già stata realizzata in larga misura da Finzi e integrata per alcuni dettagli da Era, sicché restavamo da completare pochi tasselli del mosaico. Criticando poi (alle pp. 95-98) l'edizione del testo delle *Questioni* data dal suo predecessore sulla base del ms. BUC 211, F. ne propone un esempio tratto dal XXXVI quesito:

Pong(n)amus quj custu salltu est de' llandj podet yllo jntrare neuna persona cum bestiamjnj suo a pa[squi]rj senza paraulla de p[erdu] et si p[erdu] illoe acatat cus[tu] bestiamjnj intru de su salltu suo podet in 'de le[ua]re o non?

<sup>47</sup> A. ERA, *Le così dette Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu* cit. n. 1, p. 7.

<sup>48</sup> Questo, nonostante F. ritenga che la composizione dell'opera vada collocata in «una data non troppo distante dalla metà del secolo, tenendo presenti anche i risultati dell'esame paleografico e dell'esame delle filigrane» (p. 40). Non sarà allora superfluo rimarcare – ma sono questioni basilari, che non dovrebbero sfuggire a chi si cimenta in un lavoro di edizione critica – che non bisogna confondere la data di composizione delle *Questioni* con quella di scritturazione dell'unità codicologica nel ms. BUC 211 in cui si trova il nostro documento.

<sup>49</sup> Cfr. A. MATTONE, *La «Carta de Logu» di Arborea tra diritto comune e diritto patrio (secoli XV-XVII)*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma-Bari 2004, pp. 406-478, a p. 415.

Per mostrare i limiti dell'edizione Finzi, F. mostra la porzione di testo corrispondente nella propria edizione:<sup>50</sup>

[*pasarre*] Ponguamus qui custu salltu est de-llandi. Podet yll[o] intrare ne una persona cum bestiamini suo a pari senza paraula de Per.? Et si Per. illoy acatat cus[tu] bestiamini intro de su salltu suo podet inde la[va]rre o non? (p. 97).

Questo il commento che chiude il raffronto:

Come si vede, Finzi non solo elide [*sic*] completamente la parola «*pasarre*» che nella fonte è cancellata e si riferisce alla questione precedente, ma in più occasioni interviene sul testo in modo eccessivamente libero. Se le integrazioni nel caso dei vocaboli «*custu*» e «*lavarre*» si rendono necessarie a causa del cattivo stato in cui versa il manoscritto, i cui margini sono ormai consumati, lo stesso non può dirsi per le altre. In particolare, è del tutto arbitrario leggere «*pasquiri*» (“*pascolare*”), laddove si può accettare la lezione «*pari*», nel senso di “*con sé*” (p. 98).

In realtà, non vi è motivo, in un'edizione critica, di mettere a testo una parola come *pasarre*, al principio della c. 61r, depennata dal copista che si accorse di averla già inserita al termine della c. 60v: Finzi avrebbe potuto segnalare la circostanza in una nota, ma niente di più. Lo studioso operò bene, poi, restituendo *neuna* (“nessuna”) e non *ne una*, come fa F., e anche la sua scelta di integrare *pa[squi]ri* è felice, a nostro avviso: nel ms., sul margine destro, che si mostra rifilato con conseguente perdita di alcune lettere, si riesce a leggere solo *p* iniziale e l'attacco della vocale seguente, e dopo l'andata a capo si ha *rj*. L'ipotesi più plausibile, calcolando l'ampiezza e la morfologia della lacuna attraverso il confronto con i righe che precedono e seguono, è che si avesse *pasq(ui)/ri*: un sintagma a *pasquiri* (portare le bestie “a pascolare”) si concilia meglio col senso generale del passo rispetto ad *a pari* (portare le bestie “insieme”: questo è il significato di *a pari*).<sup>51</sup>

<sup>50</sup> «La parola in corsivo fra parentesi quadre è cancellata, le porzioni di testo fra parentesi quadre sono integrazioni rese necessarie per danno materiale» (p. 97, n. 9).

<sup>51</sup> Sorvoliamo su sciatte e mancanze presenti diffusamente nel lavoro. A mo' d'esempio, senza dilungarci, a p. 5 F. scrive che l'edizione critica del ms. della *CdLA* apparsa nel 2010 (cfr. *supra*, n. 3) è stata curata da Giovanni Strinna e Giovanni Lupinu, mentre sin dalla prima di copertina si apprende che il curatore del testo è solo il secondo autore. A p. 7, n. 33 si discute del vocabolo *ragione* e del suo impiego nella *CdLA* in relazione al diritto giustiniano, senza citare nemmeno il fondamentale studio di P. FIORELLI, ‘*Ragione*’ come ‘*diritto*’ tra latino e volgare, in *Id.*, *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 129-184. Con specifico riferimento al sardo, poi, si può vedere anche G. LUPINU, *Sull'uso del vocabolo ragione nel sardo medievale*, in «*L'Italia dialettale*», 73 (2012), pp. 41-65.

5. Veniamo finalmente all'assunto che F. difende nel suo contributo, ribadendo ciò che già in precedenza abbiamo avuto modo di chiarire: le opinioni degli storici del diritto medievale sono per il filologo un punto di partenza, una guida per comprendere la ragion d'essere e la funzione della nostra operetta nella società in cui essa vide la luce. Occorre tuttavia verificare se e quanto tali opinioni trovino conforto nella lettera del testo o, al contrario, si mostrino preconcepite e pieghino il testo a una lettura cui male si presta.

Quello che l'autrice vuole dimostrare nel proprio scritto è chiarito sin dall'*Abstract*, in apertura:

La ricerca ha consentito di sottoporre a critica le ipotesi formulate in passato dalla storiografia giuridica, tendenti a ridurre le *Questioni* a semplici note esplicative o a postularne la natura per così dire integrativa della raccolta normativa di diritto locale.

Inquadrandolo le *Questioni* nella cornice più ampia della dialettica fra diritto comune e diritto proprio, la tesi propende invece per la natura propriamente interpretativa – nel senso in cui i medievali intesero il termine *interpretatio* – delle *Questioni* in relazione alla *Carta de Logu*, dunque come insieme di interpretazioni di natura prevalentemente correttiva delle norme di diritto proprio.

L'ultima frase, relativa alla natura delle *Questioni* come «insieme di interpretazioni di natura prevalentemente correttiva delle norme di diritto proprio» (cioè, in pratica, della *CdLA*), merita una sottolineatura e converrà tenerla a mente, perché questo aspetto impone all'autrice una dimostrazione condotta sul testo.

Nel corso della propria argomentazione, F. ha modo anche di effettuare un confronto fra le *Questioni* e il commento di Girolamo Olives (pp. 84-93), affermando che le prime «assolvono alla medesima funzione svolta dai *Commentaria* di Olives, ovvero quello di interpretare la *Carta de Logu*» (p. 84). La disamina proposta, in cui si rileva che «in diversi casi le autorità richiamate nelle *Questioni* e nei *Commentaria* sono le medesime» (p. 85), in realtà non può trovare altro che una manciata di punti di contatto, senza peraltro spendere una parola sulle macroscopiche differenze, intuibili quali ovvia conseguenza del fatto che il commento di Olives è in funzione dei singoli capitoli della *CdLA*, dopo i quali si dispone ordinatamente («In isto capitulo tractatur de materia...», «Istud capitulum declarat...» etc.). Le *Questioni* al contrario – come F. stessa ricorda citando Era (i cui argomenti sono ritenuti «sufficientemente convincenti»: p. 95) – non contengono alcuna menzione dello statuto arborense, circostanza più che eloquente, sebbene appuntata solo cursoriamente dall'autrice (p. 96), che peraltro trova modo di affermare che in alcuni casi «l'anonimo autore intenzionalmente segnala i contrasti fra il diritto comune e la norma statutaria», sebbene il suo intento «rimanga implicito» (p. 110). Varrebbe almeno la pena di domandarsi per quale ragione un interprete

che avesse voluto indicare simili contrasti fra *ius commune* e *CdLA* si sarebbe imposto di non menzionare quest'ultima in alcuna forma.<sup>52</sup> Inoltre, fatto sostanziale ineludibile, le *Questioni*

nella quasi loro totalità non ineriscono ad alcuno dei rapporti giuridici disciplinati da Eleonora, né in qualche modo denunciano l'intenzione dell'autore di illustrare la portata di una corrispondente disposizione del codice arborense, di contemplare nel rapporto qualche particolare aspetto trascurato, di colmare lacune.

Nel solo caso chiaro in cui contemplano materia già disciplinata da Eleonora [...] viene indicata, attraverso i testi giustinianeî, una pena tanto più grave e diversa da quella comminata nella *Carta de logu*, da obbligarci a ritenere che *Carta* e *Questioni* siano due testi ben diversi e che l'autore di queste, nel distenderle, non abbia tenuto in vista la *Carta*, almeno con intenzioni esegetiche.<sup>53</sup>

Del resto, non ci pare senza significato che Ennio Cortese, nel pieno della sua maturità di studioso, abbia potuto scrivere, riferendosi a Olives, che «la sua interpretazione delle norme alla luce del diritto romano sanziona l'ingresso della *Carta de Logu* nel sistema del Diritto comune».<sup>54</sup>

F., poi, rimarca che Era «pose l'accento sulle *Questioni* come fonte integrativa poiché esse contengono un certo numero di fattispecie non disciplinate dalla *Carta de Logu*», tuttavia incontrò un ostacolo «che impediva l'accettazione senza riserve della sua tesi», e precisamente la circostanza che «in alcuni casi le *Questioni* affrontano materie e fattispecie contemplate anche nella *Carta de Logu*, in cui trovano per giunta soluzione differente» (p. 101). In altri termini, il ragionamento di Era è ribaltato: non basta che la grande maggioranza (non «un certo numero») delle *Questioni* tratti rapporti di diritto privato non disciplinati nella *CdLA* (che invece «si concentra per lo più sul penale»: p. 47) per avvalorarne il carattere di fonte sussidiaria del diritto, se è possibile dimostrare che ci sono alcuni casi di 'sovrapposizione' con previsioni diverse. L'autrice, dunque, si pone su una via, stretta già in partenza, che la porta alla ricerca di evidenze testuali funzionali alla sua argomentazione.

<sup>52</sup> Non possiamo prendere qui in considerazione, per ragioni di spazio legate alla complessità della materia, tutto il discorso che F. sviluppa sull'istituto dell'*incarica* (pp. 89-93) che prevedeva, in sostanza, che le comunità rispondessero collettivamente dei delitti commessi nei loro territori da autori non identificati. Osserviamo solamente che, laddove l'autrice afferma che nelle *Questioni* «sono in tutto sei i quesiti dedicati al tema o che, quantomeno, presuppongono l'esistenza di questo istituto», sbaglia per eccesso: nei quesiti IV e XXI del ms., che corrispondono a quelli XIII e XXX dell'*inc.*, si chiama infatti in causa la responsabilità individuale, non collettiva.

<sup>53</sup> A. ERA, *Le così dette Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu* cit. n. 1, p. 21. Il caso cui fa riferimento l'autore riguarda la violenza carnale, come mostreremo fra breve.

<sup>54</sup> E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2000, p. 469, n. 801.

Il primo caso su cui la F. richiama l'attenzione (pp. 101-104), posto già in risalto da Era,<sup>55</sup> si riferisce alla disciplina della violenza carnale, di cui si tratta nei quesiti dal XXV al XXVII del ms., distinguendo tre fattispecie a seconda che la donna che la subisca sia nubile, sposata oppure una prostituta. Nei primi due casi per l'autore del reato è prevista la pena capitale, mentre nel terzo è punibile allo stesso modo solo chi abbia usato violenza a una donna che "era uscita dal peccato e diventata onesta", diversamente non è comminata alcuna condanna. Tuttavia, nel XXI capitolo della *CdLA* per il medesimo reato sono stabilite pene più miti: per la violenza su una donna sposata o promessa in sposa, oppure su una vergine, 500 lire di multa o, in caso di mancato pagamento, l'amputazione di un piede; per la violenza su una donna nubile, 200 lire di multa, e in più l'obbligo di prenderla in moglie o, secondo la volontà di quella, di provvedere al suo matrimonio con un altro (in subordine si ha sempre l'amputazione di un piede); non si prevede invece il caso di violenza contro una prostituta. La soluzione trovata da Era, per fare salvo il carattere di «testo integrativo della legge vigente» delle *Questioni*, è che il loro autore avrebbe dimenticato che la soluzione dei casi pratici discussi è già presente nella *CdLA*, oppure

può essersi proposto di additare una migliore sistemazione della casistica, che, in materia di violenza carnale, riuscì aggravante il sistema punitivo della C. de logu, oltre che per la maggiore severità della pena per l'incriminazione dell'agente anche nel caso della violenza contro meretrice.<sup>56</sup>

Tuttavia, confrontando il testo del ms. con quello dell'inc. si ottengono elementi più chiari di giudizio: in quest'ultimo testimone, infatti, i corrispettivi quesiti (dal XXXV al XXXVII) prevedono che il responsabile *currit in pena*, "incorre in pena", senza però riportare la specificazione *capitali* presente nel ms. Se questo scostamento fosse avvenuto solo per uno dei quesiti, si sarebbe potuto pensare a un incidente nella copiatura del testo, ma laddove nel ms. si legge che il reo incorre *in pena capitali* (XXV), *in sa similli pena* (XXVI), e ancora *in pena capitali* (XXVII), nell'inc. si ha sempre e semplicemente *in pena*. Non può essere un caso, bensì si tratta di un intervento intenzionale, mirato, e occorre interrogarsi su questo fatto: come abbiamo già suggerito in altra sede,<sup>57</sup> si può ipotizzare che in un primo tempo, sulla scorta del diritto giustiniano, per i casi trattati fu prevista

<sup>55</sup> A. ERA, *Le così dette Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu* cit. n. 1, pp. 37-38. Si veda anche *supra*, in corrispondenza della n. 53.

<sup>56</sup> *Ivi*, p. 38.

<sup>57</sup> G. LUPINU, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu* cit. n. 1, p. 208.

la pena capitale; successivamente, con la stampa dell'*editio princeps*, ci si avvide della contraddizione con il dettato della *CdLA* e si corresse il testo delle *Questioni* per eliminare il contrasto (e permanendo la fattispecie aggiuntiva relativa alla violenza carnale sulle prostitute).

Il secondo caso individuato da F. in cui il testo delle *Questioni* discorderebbe dal dettato della *CdLA* riguarda quello che nel ms. è il XXXVIII quesito, mentre nell'inc. figura come I: vi si prevede, secondo la sintesi fornita dall'autrice, che «il giuramento del ferito in assenza di testimoni in grado di corroborare la sua versione» non abbia valore, laddove nel X cap. della *CdLA*, così come trasmesso dal ms., al contrario si disporrebbe la sua ammissibilità, «a determinate condizioni» (p. 106).

In realtà, la situazione testuale è più complessa e, innanzi tutto, occorre precisare che il ms. presenta un'ampia lacuna proprio in corrispondenza dell'attacco del X cap. della *CdLA*, circostanza che consiglia prudenza e rende discutibile, o comunque non perspicua, la scelta di F. di seguire proprio il testo mutilo di questo testimone piuttosto che quello integro (ma divergente, vedremo) dell'inc. Per chiarezza forniamo di séguito il dettato del capitolo in questione, limitatamente alla sezione che qui interessa, seguendo la nostra edizione critica basata sul ms. BUC 211:

[Constituimus et ordinamus subra sos maleficos et feridas incertas qui si alcuna persona esseret ferida de nocte tempus over ancu ad de die et non 'loi averit testimongios, qui su officiali proce]dat supra su maleficio secundu qui ad esser su accessu, et poçat illu admitter ad tromentu ad icussu qui ad esser acussadu pro ferida mortali over de membru principali seghadu over debilitadu et pro membru particolari seghadu over debilitadu.

E chaschaduna personi qui siat de bona fama qui siat ferida siat cretida in su sacramentu suo hue non avirit testimongios, exceptuadas sas preditas causas et a provisioni dessor officiali et dessor consigio suo. Et si sa personi acusanti o pacienti non esseret de bona fama et acuserit personi qui esseret de bona fama, istet a provvisione dessor officiali et consigio suo predittu.

Se si vuole accettare, come fa F., l'integrazione – fra parentesi quadre – da noi proposta, allora bisognerà intendere che per i delitti e i ferimenti dubbi, avvenuti di notte o anche di giorno senza testimoni, l'ufficiale dovesse procedere a seconda della gravità del misfatto *per via de inquisitione* (come si precisa nel cap. XIV), avendo facoltà di torturare la persona accusata di aver provocato ferite mortali o comunque molto serie, evidentemente per ottenerne la necessaria confessione. Mette conto rimarcare che, in questo primo segmento della disposizione, la circostanza che il ferito giurasse o meno per sostenere la colpevolezza di qualcuno non è presa in considerazione. La persona offesa poteva essere sì creduta, prestando giuramento, in mancanza di testimoni, ma solo qualora avesse buona re-

putazione e limitatamente ai ferimenti più lievi (così, infatti, va intesa la clausola *exceptuadas sas predictas causas*, che esclude i casi più gravi discussi in precedenza), in base alla decisione dell'ufficiale e del suo consiglio. A quest'ultima decisione ci si doveva del pari rimettere nell'ipotesi opposta di una persona *acusanti o pacienti* che non godesse di buona considerazione sociale e incolpasse un individuo rispettabile.

Come si vede, il dettato della *CdLA* offerto dal ms. presenta un quadro articolato che non si ritrova nella sintesi datane da F, e tale quadro si complica ove si consideri che l'inc. propone l'attacco di questo stesso capitolo in forma alquanto diversa (citiamo secondo l'edizione Murgia):

Constituimus et ordinamus subra sos maleficos et feridas incertas qui si alcuna persona esseret ferida de nocte *tempus over* ancu ad de die et non loy averit testimongios, non siat cretidu. Et ciascuna persona qui siat de bona famma et siat feritu siat cretidu a sacramentu suo hui non avirit testimongios *exceptuadas issas predictas causas* et a provisioni dessor ufficiali et dessor consigiu suo. Et si sa persona achusanti o ppaciente no esseret de bona famma et achusarit persona qui esseret de bona fama, istet a provigione dessor ufficiali et consigiu suo *predictu*.

In questa redazione della *CdLA* si dispone dunque, in generale, che la persona ferita non dovesse esser creduta in assenza di testimoni, dopo di che il testo si riallinea a quello del ms. nelle previsioni sull'attendibilità delle persone di buona reputazione e malfamate, comprendendo pure per il caso delle prime la formula *exceptuadas issas predictas causas* che qui, però, non ha senso. Questo scostamento del testo dell'inc. rispetto a quello del ms. è riferito dall'autrice in una nota (p. 106), in cui sono liquidate come «inconferenti» le considerazioni di Giulia Murgia con le quali si dà conto del complicato rapporto fra i testimoni che abbiamo appena illustrato.<sup>58</sup>

Insomma, F. sceglie di utilizzare la redazione della *CdLA* – quella del ms. – che riporta, per via di integrazione, la lezione che ritiene funzionale al proprio assunto (ma abbiamo mostrato quanto sia discutibile la lettura data del capitolo interessato). Si è già avuto modo di osservare in precedenza che in un'edizione critica sinottica si dovrebbero valorizzare le innervazioni che legano i diversi strati del testo delle *Questioni* alle redazioni della *CdLA* cui essi si accompagnano. L'utilità di un simile approccio si coglie bene nel caso specifico ora in discussione, ove si tenga presente che nella trentottesima questione copiata nel ms. ritorna il riferimento alla tortura che abbiamo incontrato nel X cap. della *CdLA* quale trasmessa-

<sup>58</sup> Carta de Logu d'Arborea. Edizione critica secondo l'editio princeps (*BUC, Inc. 230*) cit. n. 4, p. 243.

so dal medesimo codice: in essa si prevede, infatti, che l'individuo o gli individui accusati dal ferito, in mancanza di testimoni, non potessero essere torturati (*turmentari* è il verbo impiegato), salvo che non avessero cattiva reputazione o lo avessero minacciato già in precedenza.<sup>59</sup> Al contrario, nel testo del quesito consegnato dall'inc. (ove, rammentiamo, è il I) scompare il riferimento alla tortura – che manca anche nel X cap. della *CdLA* qui stampato – e si prevede semplicemente che gli accusati non potessero essere imprigionati (si usa il verbo *tenne*), fatta salva la previsione sfavorevole ai malfamati e agli autori di minacce.

C'è allora una domanda che occorre porsi: le simmetrie rilevate in orizzontale fra il testo del quesito e la redazione della *CdLA* cui esso si accompagna nei diversi testimoni sono da considerarsi casuali, oppure sono espressione di uno sforzo cosciente teso a coordinare i due testi? Poiché non si tratta di un caso isolato, propendiamo per la seconda ipotesi, e in particolare ci pare verosimile che, quando si dette alle stampe l'*editio princeps* della *CdLA* e le *Questioni* divennero *leges pro sascales si regint in Sardinga*, si provò in qualche modo ad armonizzare, ancora una volta, le previsioni contenute nei due testi su un punto specifico.

L'ultimo caso individuato da F. (pp. 107-108) concerne quello che nel ms. è il XL quesito, nell'inc. il III: vi si prevede che se qualcuno accusa una persona di aver commesso un furto in casa propria, senza però coglierlo sul fatto o portare prove, deve essere condannato alla stessa pena che subirebbe l'autore del reato. Nel cap. XLIV della *CdLA*, che questa volta F. cita secondo il testo dell'inc., si prevede invece che se qualcuno dice a un altro che è un traditore o un ladro dovrà pagare 25 lire. Anche in questo caso, fra i due testimoni esiste una differenza importante proprio in relazione al punto cruciale che interessa F., che non valorizza la circostanza e si limita a citare secondo il testimone che torna più utile: infatti, nel capitolo corrispondente trasmesso dal ms. la previsione riguarda soltanto chi accusa un altro di essere un traditore. La differenza non è di poco conto e avrebbe meritato almeno di essere segnalata, se non altro per far apprezzare al lettore la complessità della situazione testuale.

Pertanto, a noi non pare, come a F. (p. 108), che le fondamenta della tesi di Era siano intaccate, perché rimane la circostanza che, stando al testo e valutando criticamente le problematichità che questo propone, la base di sovrapposizione fra *CdLA* e *Questioni*, sulla quale si possa apprezzare la «natura prevalentemente correttiva» di queste ultime rispetto alla prima, rimane sottile, nonostante F. si sia sforzata di allargarla, con esiti, abbiamo visto, non del tutto e non sempre convincenti.

<sup>59</sup> Anche nella *CdLA* si incontrano casi in cui il ricorso alla tortura è ammesso solo per i malfamati: precisamente nel cap. LXIV, per le accuse di furto.

Che funzione ebbero dunque le *Questioni*? Furono una raccolta dottrinarina o scolastica di casi utilizzata nella pratica giudiziaria sarda come «fonte sussidiaria di diritto», come voleva Antonio Era? Un'esercitazione scolastica, come sosteneva Ennio Cortese? Oppure, come fa F., applicando schemi che si attagliano ad altre realtà, devono ritenersi «un testo dottrinale diretto non semplicemente a spiegare o integrare, ma invece a *interpretare* [*scil*: le norme della CdLA] nel senso preciso che l'espressione ha nella dottrina medievale» (p. 114),<sup>60</sup> e questo in una dimensione prevalentemente correttiva? E documentano davvero la «vitalità dello *ius commune* in Sardegna fin dal principio del secolo XV» (p. 8)?

A simili interrogativi devono dare risposta gli storici del diritto medievale, senza però forzare i documenti a inseguire interpretazioni che essi non autorizzano in alcun modo. Abbiamo già avuto modo di vedere che Cortese, in un lavoro del 2000, sottolineava che l'ingresso della CdLA nel sistema del diritto comune avvenne solo grazie al commento di Girolamo Olives. Ora aggiungiamo che nella medesima opera lo studioso, rimarcando il carattere elementare e il «chiaro aspetto scolastico» delle *Questioni*, non esitava a ipotizzare che esse possano costituire «il primo indizio di un uso sussidiario del diritto romano nei tribunali», aggiungendo:

Quest'uso sarà ufficializzato dalla *Reale Udienza del Regno Sardo* istituita nel 1564, supremo tribunale di età spagnola che adottava i meccanismi argomentativi del *ius commune* consueti in tutti gli alti consessi giudicanti. Che in particolare la *Carta de Logu* fosse assoggettata all'interpretazione di diritto comune nel tardo Cinquecento è dimostrato [...] dall'apparato romanizzante di Gerolamo Olives.<sup>61</sup>

Di là dalla posizione che F. vorrebbe difendere contro altre tesi, classificate alla stregua di sopravvivenze di schemi logori della storiografia positivista, le frasi di Cortese aiutano a comprendere come l'opinione degli studiosi su simili tematiche sia tutt'altro che univoca.

<sup>60</sup> Così prosegue F.: «L'autore delle *Questioni* è dunque il primo vero interprete del codice arborense, e come tale, la questione più importante che gli si presenta "è quella della conformità dello statuto a criteri equitativi derivati dal *ius civile commune*, o per lo meno di un costante tentativo di evitarne la ripugnanza"» (p. 114). La citazione a testo è tratta da F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1970, p. 57.

<sup>61</sup> E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale* cit. n. 54, p. 471, n. 808. Si confronti quanto scrive Cortese con la conclusione del contributo di Era più volte citato: «Le *Questioni* [...] debbono essere considerate come un primo tentativo di volgarizzare in Sardegna il diritto comune. È infatti, più che il diritto romano ufficiale, il diritto comune con le sue amplificazioni e restrizioni delle norme tratte dal diritto giustiniano e con la sua maggiore aderenza a casi concreti che entra tangibilmente in Sardegna attraverso un particolare ed idoneo testo, il quale, comunque si debba dosarne la portata e l'influenza nella effettiva applicazione, era destinato ad informare e indirizzare la pratica sarda» (A. ERA, *Le così dette Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu* cit. n. 1, pp. 39-40).

6. Molti altri spunti di discussione meriterebbero di essere approfonditi, cominciando dalla diversa intitolazione con cui le *Questioni* sono introdotte nei due diversi testimoni, su cui già ci siamo soffermati, proponendo peraltro una spiegazione:

*Exposicionis de sa lege*, nel ms., potrebbe [...] rimandare a un momento preliminare di elaborazione dottrinale dell'opera da parte del suo anonimo autore, verosimilmente un giureconsulto formatosi in una scuola di diritto della Penisola; *Sequantur infra sas leges pro sas cales si regint in Sardinga*, nell'incunabolo e nelle altre stampe, fa invece pensare a un testo che avesse già visto riconosciuto il proprio valore normativo, come fonte sussidiaria di diritto, in una precisa realtà storico-geografica.<sup>62</sup>

Oppure si dovrebbe riflettere se sia il caso di continuare a definire le *Questioni*, per inerzia, *esplicative* rispetto alla *CdLA*, come fa F., pur riconoscendo a diverse riprese che l'etichetta coniata da Finzi è ingannevole (pp. 11, 95). Se non si vorrà accettare la proposta di denominarle *integrative*, bisognerà in ogni caso correggere.

Per concludere, crediamo sia ormai chiaro che un testo come il nostro sollecita un dibattito in cui studiosi con diverse specializzazioni portino il proprio contributo, offrendo agli altri elementi di comprensione che la complessità della materia rende difficilmente padroneggiabili da parte del singolo. Quando, alcuni anni orsono, annunciammo il progetto di un'edizione critica dell'operetta, per il suo inquadramento storico-giuridico, come pure per una serie di problematiche connesse, ci rimettemmo alle considerazioni di Antonio Era, fondate su un approccio al testo rispettoso e rigoroso, maturato attraverso una frequentazione assidua dei monumenti statuari del medioevo sardo. Sarebbe opportuno, per la qualità delle ricerche, ispirarsi a quel rispetto e a quel rigore, senza dover rimarcare che i tempi sono maturi per avere consapevolezza diffusa, da parte degli studiosi di varia estrazione, circa il carattere specialistico dell'edizione dei testi medievali.



<sup>62</sup> G. LUPINU, *Le Questioni giuridiche integrative della Carta de Logu* cit. n. 1, p. 198.